

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 dicembre 2008, n. 19

**Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.**

(GU n. 43 del 7-11-2009)

Titolo I

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

(Pubblicata nel S. O. alla Gazzetta ufficiale della
Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Articolazione dei dipartimenti regionali

1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:

Tabella A

Dipartimenti regionali ed uffici equiparati

Presidenza della Regione Siciliana:

Segreteria generale.

Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

Dipartimento regionale della programmazione.

Dipartimento regionale della protezione civile.

Ufficio legislativo e legale.

Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste:

Dipartimento regionale degli interventi strutturali.

Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali.

Dipartimento regionale delle foreste.

Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:

Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell'educazione permanente e dell'architettura e dell'arte contemporanea.

Dipartimento regionale della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze:

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:

Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato.

Dipartimento regionale della pesca.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali:

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Assessorato regionale dell'industria:
Dipartimento regionale dell'industria e delle miniere.
Dipartimento regionale dell'energia.

Assessorato regionale del lavoro:
Dipartimento regionale del lavoro.
Dipartimento regionale della formazione professionale.
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

Assessorato regionale dei lavori pubblici:
Dipartimento regionale dei lavori pubblici.
Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici.

Assessorato regionale della sanita':
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
Dipartimento regionale per le attivita' sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:
Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente.
Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni.

Titolo I
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

Art. 2
Abrogazioni e modifiche di norme

1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e' sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio stampa e documentazione e l'Ufficio della segreteria di Giunta;».

2. Al dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali sono attribuite, unitamente al relativo personale, le competenze e le disposizioni riferite, con legge o decreto presidenziale, all'Ufficio di Bruxelles, all'Ufficio di Roma ed all'Ufficio delle relazioni diplomatiche ed internazionali, che sono soppressi, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che e' cosi' modificato: al comma 1 le parole «dirigente regionale ad esso preposto» sono sostituite con le parole «dirigente generale del dipartimento».

3. Al comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle parole «trenta per cento». A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'onere relativo al trattamento fondamentale discendente dall'applicazione del presente comma, valutato in 210 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1002, mentre l'onere relativo al trattamento accessorio, parte variabile e di risultato, trova riscontro nelle apposite risorse previste nello specifico fondo per il salario accessorio della dirigenza previsto dai vigenti contratti collettivi regionali di lavoro dell'area dirigenziale della Regione.

4. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, e' sostituito dal seguente:

«2. Per l'ufficio di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via

intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorita' di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorita' di Certificazione dei programmi, cofinanziati dalla Commissione europea l'individuazione del dirigente preposto e' operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell'art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.».

5. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, le parole «a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «, nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare piu' di tre incarichi.».

6. Il Presidente della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, esercita tutte le attribuzioni relative alla costituzione di societa' da parte della Regione nonche' i diritti inerenti la qualita' di socio. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione svolge le funzioni di cui al presente comma di concerto con gli Assessori regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza. I contratti della Regione con le societa' partecipate per l'erogazione di servizi rientranti nell'oggetto sociale sono conclusi dall'Assessorato competente per materia. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente comma.

7. Il numero dei componenti nominati in rappresentanza della Regione negli organi delle societa' partecipate e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo non puo' eccedere le tre unita'.

8. Qualora in un organo degli enti di cui al comma 7 siano previsti piu' di tre componenti effettivi in rappresentanza della Regione e gli stessi siano designati o nominati da diversi rami dell'Amministrazione regionale, al momento del rinnovo, i componenti sono ridotti a tre e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

Titolo I

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

Art. 3

Disposizioni organizzative di attuazione

1. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione risultanti dalla presente legge sono conferiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ferme restando, sino al suddetto conferimento, le funzioni di direzione delle strutture di massima dimensione anteriormente conferite o mantenute.

2. La specificazione delle materie attribuite ai singoli dipartimenti regionali in base alla presente legge e la relativa articolazione delle strutture intermedie sono determinate, fermo restando il limite massimo ai cui all'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, secondo l'iter di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. L'art. 11 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e' abrogato.

4. Con cadenza biennale, il Ragioniere generale della Regione riferisce al Governo regionale circa l'andamento della spesa a seguito della riorganizzazione.

5. Nel caso di compimento dell'anzianita' contributiva di quaranta anni del personale dipendente, l'Amministrazione regionale e

gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

6. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio della Regione derivanti dall'applicazione della presente legge.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Art. 4

Amministrazione centrale

1. L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Amministrazione centrale) - 1. L'Amministrazione della Regione e' ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

- a) Assessorato regionale delle attivita' produttive;
- b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana;
- c) Assessorato regionale dell'economia;
- d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita';
- e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
- g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita';
- h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione;
- i) Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari;
- l) Assessorato regionale della salute;
- m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.».

Titolo II

ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Art. 5

Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. (Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati) - 1. Il Presidente della Regione esercita i propri compiti a mezzo della Segreteria generale, dell'Ufficio legislativo e legale e degli altri dipartimenti della Presidenza della Regione nonche' degli uffici di diretta collaborazione e degli uffici alle sue dirette dipendenze gia' istituiti con legge.

2. Gli Assessori regionali esercitano i propri compiti a mezzo dei dipartimenti e degli uffici di diretta collaborazione e alle dirette dipendenze.».

Titolo II
ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Art. 6
Attribuzioni della Presidenza

1. L'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Attribuzioni della Presidenza) - 1. Alla Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti compiti: rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell'Unione europea. Organizzazione dei lavori della Giunta regionale. Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attivita' inerenti all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell'art. 2. Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Collaborazione all'attivita' dell'ente legislativo e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'art. 2. Ordinamento della comunicazione. Coordinamento della protezione civile regionale. Programmazione regionale. Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.».

Titolo II
ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Art. 7
Attribuzioni degli Assessorati regionali

1. L'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Attribuzione degli Assessorati regionali) - 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

a) Assessorato regionale delle attivita' produttive: industria. Cooperazione, escluse le attivita' delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attivita' promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attivita' ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;

b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attivita' di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identita' siciliana;

c) Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarita' amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;

d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita': energia e fonti energetiche, miniere, attivita' estrattive. Cave', torbiere e saline. Servizi di pubblica utilita' di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;

e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualita' del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipad. Servizio civile. Lavoro. Attivita' ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche, attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunita'. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;

f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Auto-parco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. Attivita' informatiche della Regione e della Pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale;

g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita': lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilita'. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;

h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;

i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale;

l) Assessorato regionale della salute: sanita'. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanita' animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;

m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore;

n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in

Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attivita' musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere.. Vigilanza enti di settore.».

Titolo II
ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Art. 8
Modifiche alla Tabella A

della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:

Tabella A

Dipartimenti regionali ed uffici equiparati

Presidenza della Regione:

Segreteria generale.

Ufficio legislativo e legale.

Dipartimento regionale della protezione civile.

Dipartimento regionale della programmazione.

Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

Assessorato regionale delle attivita' produttive:

Dipartimento regionale delle attivita' produttive.

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana:

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana.

Assessorato regionale dell'economia:

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita':

Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Dipartimento regionale dell'energia.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

Dipartimento regionale del lavoro.

Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attivita' formative.

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica:

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita':

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti.

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale:

Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:

Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura.

Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.

Assessorato regionale della salute:

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

Dipartimento regionale per le attivita' sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:

Dipartimento regionale dell'ambiente.

Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Art. 9

Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque

1. L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, e' soppresso.

2. Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'. Il personale in servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione degli incarichi dirigenziali.

3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' cura la liquidazione conseguente alla soppressione di cui al comma 1.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Art. 10

Decorrenza e disposizioni attuative

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo, dall'art. 4 all'art. 9, si applicano a decorrere dall'1° gennaio 2010.

2. Gli Assessori regionali sono nominati e preposti ai rami di amministrazione, secondo l'assetto delineato dal presente Titolo, a decorrere dall'1° gennaio 2010.

3. Entro il 30 ottobre 2009, con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, sono specificate, con effetto dall'1° gennaio 2010, le funzioni ed i compiti dei dipartimenti di cui all'art. 8 nonche' l'articolazione delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in conformita' agli ambiti di competenza di cui agli artt. 6 e 7 e sono disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e funzioni, secondo i seguenti principi:

a) principio di completezza;

b) principio di efficienza ed economicita', anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

c) principio di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi;

d) principio di omogeneita';

e) principio di adeguatezza, in relazione all'idoneita' organizzativa del ramo di amministrazione.

4. Il Governo della Regione predispone il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2010 secondo le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 e le disposizioni del decreto presidenziale di cui al

comma 3 e pone in essere ogni altra attivita' contabile e finanziaria necessaria a garantire la continuita' dell'azione amministrativa e finanziaria della Regione.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 dicembre 2008.

LOMBARDO